

**VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI  
AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO INNANZI  
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

*Normativa di riferimento: D.P.R. n. 115/2002*

**PROCEDIMENTI CIVILI PER I QUALI È AMMISSIBILE LA DOMANDA DI  
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

L'istituto garantisce il diritto al cittadino non abbiente di essere difeso in ogni stato e grado di un procedimento giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 74, comma 2 T.U., la domanda è ammissibile per i procedimenti civili, amministrativi, contabili, tributari, di volontaria giurisdizione. **Non è coperta dal beneficio, ai sensi dell'art. 75 T.U., l'attività stragiudiziale, ad eccezione dei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita in materia obbligatoria e/o quando queste costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.**

**I REQUISITI SOGGETTIVI**

Chi ha diritto di essere ammesso:

- I cittadini italiani
- Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti per avere in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale possa derivare il permesso di soggiorno
- Gli apolidi
- Gli enti e associazioni senza fini di lucro
- Le società di persone qualora gli utili (sia individuali dei soci, che della società) rientrino nel limite reddituale previsto dalla normativa
- I richiedenti protezione umanitaria e/o internazionale

**SULL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DELLE  
PERSONE GIURIDICHE**

## ***Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca***

*Via Galli Tassi n. 61 – 55100 Lucca – Tel. 0583 312174*

La Corte Europea ha ritenuto che non può essere esclusa in via di principio, ma deve essere valutata con riferimento alle norme applicabili e alla situazione della società interessata; in particolare si deve tenere conto dell'oggetto della controversia, la sua rilevanza economica e la capacità finanziaria della persona giuridica (da determinarsi con riferimento alla forma della società, la capacità finanziaria dei suoi soci, l'oggetto sociale, le sue modalità di costituzione e il rapporto tra mezzi dispiegati e attività considerata).

Il protocollo sottoscritto dal nostro precedente Presidente, Dott. Valentino Pezzuti prevede *“per quanto riguarda il beneficio a spese dello Stato per le società anche di capitale, si terrà conto dei principi dettati dalla Corte Europea con la sentenza nella causa 279/09, sentenza emanata in applicazione dei principi dettati dall'art. 47 Carta Europea dei Diritti Fondamentali”*.

### **LA CURATELA FALLIMENTARE DEVE PRESENTARE ISTANZA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO?**

No, ai sensi dell'art. 144 D.P.R. n. 115/2002 l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura fallimentare avviene d'ufficio, a seguito della attestazione, con decreto, del Giudice delegato della non disponibilità del denaro necessario per le spese.

### **IL REQUISITO OGGETTIVO: IL REDDITO E IL SUO CUMULO CON I CONVIVENTI**

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 12.838,01. Tale importo viene aggiornato ogni due anni dal Ministero della Giustizia.

Inoltre, l'art. 79 prevede al punto d) che l'istante si impegni a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza, o della eventuale precedente comunicazione di variazione (l'omessa comunicazione è equiparata a mendacio, secondo la figura di reato di falso prevista dagli artt. 95 e 125 del D.P.R. 115/2002).

**Le variazioni di reddito devono essere comunicate anche ove il reddito complessivo permanga entro i limiti di € 12.838,01.<sup>1</sup>**

**Nei procedimenti civili non è prevista l'elevazione dei limiti di reddito di € 1.032,00 per ogni componente familiare** di cui all'art. 92 D.P.R. 115/2002 essendo tale norma inserita nel Capo II, Titolo II, del T.U. di cui sopra, relativo a Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.

L'art. 76, comma II impone il **cumulo** dei redditi dell'istante con quelli del coniuge e dei familiari e di chiunque risulti convivente dai Pubblici Registri dell'Anagrafe presso il Comune di residenza.

Si precisa però che ciò che rileva ai fini dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato **non è il nucleo familiare anagrafico**, ma il rapporto di stabile convivenza da cui derivi una situazione di assistenza continua e non solo episodica.

Infatti, è necessario ricordare che **la giurisprudenza costante** sul tema ricomprende anche il **convivente *more uxorio***, nonché tutte le persone che coabitano con l'istante in maniera stabile e continuativa (sent. del 17/01/2016 *"In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica, e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi"*). Per la tipologia di redditi rilevanti ai fini dell'ammissione si rinvia al capo dedicato.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in potenziale conflitto di interessi con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (cause di separazione, divorzio, modifica delle condizioni, cause relative ai diritti della persona: interdizione, inabilitazione, cambio identità sessuale, cause successoria, di divisione).

Nelle procedure per separazioni consensuali e ricorso congiunti per dichiarazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il beneficio potrà essere concesso a uno dei due coniugi che si trovi nelle condizioni di legge per ottenerlo, senza tener

---

<sup>1</sup> Cassazione (n. 9727/2022) *"l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dalla circostanza che tali variazioni risultino poi non determinative del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione"*.

## **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca**

Via Galli Tassi n. 61 – 55100 Lucca – Tel. 0583 312174

conto del reddito dell'altro coniuge anche facente parte del nucleo familiare. Ciò anche quando entrambe i coniugi siano assistiti dallo stesso avvocato, in questo caso va applicato l'art. 4 co. 3 del D.M. 55/2014 che prevede una liquidazione unica maggiorata del 20%.

### **DEROGHE**

1. Non possono essere ammessi al beneficio i soggetti condannati in via definitiva per i reati indicati nell'art. 76 comma 4 bis D.P.R. 115/2002.
2. Sono ammissibili, inoltre, i minori stranieri non accompagnati (art. 76 comma 4 quater, D.P.R. 115/2002).
3. Nei procedimenti relativi ai minorenni, allorché sia stato nominato un curatore speciale o un tutore, la domanda di ammissione deve essere effettuata da quest'ultimi nella loro qualità di rappresentante del minore – curatore o tutore- e non di difensore. È irrilevante il reddito dei genitori. Il curatore o il tutore avranno cura di allegare il provvedimento di nomina.

### **DETERMINAZIONE DEL REDDITO: DICHIARAZIONI DEI REDDITI, CUD E ISEE**

**L'ISEE non ha alcuna rilevanza ai fini dell'ammissione al beneficio.**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1985, ha precisato che *“nella nozione di reddito ai fini dell'ammissione al beneficio dello stato devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga”*.

La Corte di Cassazione ha affermato che *“ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa”* (Cfr. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362). Circa la determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, ulteriori pronunce giurisprudenziali hanno precisato che *“si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a*

## **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca**

*Via Galli Tassi n. 61 – 55100 Lucca – Tel. 0583 312174*

prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile” (Cfr. Cassazione - Ordinanza n. 24378 del 2019).

Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio vanno computati:

- I redditi di ciascun familiare convivente ad eccezione del caso in cui gli interessi del richiedente siano in contrasto con quello degli altri familiari o dei procedimenti relativi a diritti della personalità;
- Le pensioni di invalidità o comunque tutte le pensioni **che abbiano natura “sostitutiva”** della retribuzione. Sono escluse le indennità di accompagnamento in quanto tale sussidio non ha natura di reddito ma è funzionale all'assistenza necessaria ai disabili (Corte di Cassazione n. 26302 del 13.04.2018; Consiglio di Stato 842/2015)
- Sussidi, borse di studio, ecc.;
- Assegno di separazione o divorzio in favore del coniuge e contributo al mantenimento percepito per i figli conviventi (Cass. Civ. ord. N. 24378/2019);
- Eventuali proventi derivanti dal reddito di cittadinanza o dal cd. reddito di inclusione NB: Poiché il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai “nuclei familiari” (vedi art. 2 DL 4/2019) secondo l'Agenzia delle Entrate (vedi risposta n. 31/2022) la parte del reddito di cittadinanza spettante pro capite al familiare componente del nucleo contro il quale l'istante intende procedere, non si computa nel reddito del nucleo familiare ai fini del beneficio;
- Interessi percepiti su somme depositate su conti correnti, i proventi da fondi di investimento oppure gli interessi di BOT, CCT, BTP, ecc.;
- Redditi esenti da Irpef, tassati alla fonte, ma soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. redditi da locazione a cedolare secca);
- Proventi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa (cfr Cass. Penale, Sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362; Interpello Agenzia delle Entrate, risposta n. 313);

## **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca**

Via Galli Tassi n. 61 – 55100 Lucca – Tel. 0583 312174

- Con sentenza 17/08/2016, n. 34935 la Corte di Cassazione ha statuito che gli oneri deducibili debbano essere considerati, mentre vanno escluse le detrazioni di imposta. La predetta sentenza ha confermato l'orientamento già espresso in precedenza dalla sentenza n. 16583/2016, nonché dalla Risoluzione n. 15/E del 21/01/2018 dell'Agenzia delle Entrate;
- Vincite lotterie, concorsi a premi, giochi e scommesse.

**L'indennità di accompagnamento per invalidi totali non rileva** in quanto tale sussidio è destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana (Cass. Pen. sent. n. 31591/2002).

Nel caso in cui **il richiedente abbia due o più CUD** (es. ha lavorato per due o più soggetti separatamente), **tali importi si sommano** ai fini del calcolo del reddito.

**Deve essere sempre indicato l'anno di imposta di riferimento del reddito dichiarato (es. la dichiarazione dei redditi 2023 fa riferimento all'anno di imposta 2022).** Nel caso in cui il richiedente non abbia presentato dichiarazioni nell'anno precedente, la giurisprudenza ha risolto il problema badandosi sul principio dell'attualità della capacità contributiva richiedendo che l'istante presenti una autocertificazione attestante il reddito percepito nell'anno immediatamente precedente.

Nel caso in cui non si sia ancora nella disponibilità della CU (certificazione unica dei redditi) o non si sia ancora presentata la dichiarazione dei redditi e fino a quando non è scaduto il termine per la presentazione della stessa, possono essere certificati i redditi dell'anno immediatamente precedente ( esempio: se si presenta domanda di ammissione il 27 febbraio 2024 e non si è ancora in possesso della CU 2024 o della dichiarazione dei redditi 2024-ricordiamo relativi all'anno 2023, possono essere certificati i redditi dell'anno 2022 con il deposito della CU 2023 o della dichiarazione dei redditi 2023)

### CITTADINO EXTRA - UE

In caso di **cittadino extra-UE** è inoltre necessario indicare i redditi prodotti nel proprio paese di origine che possono essere richiesti tramite raccomandata a.r. al Consolato o all'Ambasciata di riferimento, specificando che in caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione si riterrà che non vi siano redditi nel paese di origine. La richiesta

## **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca**

Via Galli Tassi n. 61 – 55100 Lucca – Tel. 0583 312174

per raccomandata a.r. e l'avviso di ricevimento, come si ribadirà *infra*, devono essere allegate all'istanza.

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio. La condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Le pene suddette si applicano altresì nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d

### **DOVE PRESENTARE LA DOMANDA**

La domanda di ammissione può essere presentata alternativamente:

- **online** tramite il portale Sfera: la sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal difensore con firma digitale grafica (cd. PADES) e dovrà contenere tutti i requisiti richiesti dalla normativa;
- **compilando il modulo** reperibile presso la sezione “istruzioni e modulistica” – “per l’istanza di patrocinio a spese dello stato” del sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Lucca ([www.ordineavvocati.lu.it](http://www.ordineavvocati.lu.it)) che dovrà essere sottoscritto dal difensore con firma digitale grafica (cd. PADES) e spedito via pec all’indirizzo [ord.lucca@cert.legalmail.it](mailto:ord.lucca@cert.legalmail.it)

### **COME COMPILARE L’ISTANZA**

**E’ necessario compilare la domanda seguendo pedissequamente lo schema proposto e riempiendo tutti i campi lasciati liberi.**

1. È indispensabile, a pena di inammissibilità della domanda, l’**indicazione delle corrette generalità del richiedente unitamente alla cittadinanza ed al codice fiscale**, considerata la necessità da un lato per il cittadino extracomunitario di documentare con una certificazione dell’Autorità Consolare la situazione relativa ai redditi prodotti all’estero (art. 79, comma II T.U.) e dall’altro del C.O.A. di effettuare le doverose specifiche. Per i minori di età e per le persone amministrate o soggette a

## **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca**

*Via Galli Tassi n. 61 – 55100 Lucca – Tel. 0583 312174*

tutela, l'istanza deve essere formulata dal rappresentante legale e autorizzata, qualora occorra, dal giudice tutelare.

2. **La tipologia di giudizio (es. ricorso per decreto ingiuntivo, causa ordinaria, procedimento cautelare e nel caso di esecuzioni specificarne la tipologia - esecuzione mobiliare, immobiliare, presso terzi- ) e l'oggetto del procedimento che si intende incardinare devono essere indicati in modo specifico** (è necessario che l'istanza riguardi proprio la causa che si intende proporre). A pena di inammissibilità ex art. 122 T.U, è necessario indicare **le enunciazioni in fatto e in diritto** del procedimento che si intende incardinare ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa; l'indicazione dell'autorità giudiziaria e del convenuto in giudizio.

In caso di procedimento pendente indicare i riferimenti della causa, il nominativo dell'attore e le ragioni per cui il cittadino intende costituirsi in giudizio.

3. **La specifica indicazione dei mezzi di prova** di cui il difensore intende chiedere l'ammissione.
4. Il **reddito percepito** dal richiedente comprensivo dei redditi percepiti dagli altri componenti il nucleo familiare **con specificazione dell'anno di imposta cui il reddito dichiarato si riferisce**. Tale dichiarazione deve essere resa a pena di inammissibilità ex art 79.

In caso di cittadino extra-UE è inoltre necessario indicare i redditi prodotti nel proprio paese di origine, che potrà essere richiesto con le modalità sopra.

5. Eventuali note aggiuntive che l'istante intende far osservare ai fini dell'ammissione al beneficio.
6. I dati del difensore scelto sulla base della lista degli avvocati ammessi al Patrocinio a spese dello Stato reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Lucca. **Coloro che saranno ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato potranno indicare in atti UN solo difensore, pena l'inammissibilità della richiesta di liquidazione.**

### **DOCUMENTI DA ALLEGARE**

- Copia di un documento di identità in corso di validità



## ***Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca***

*Via Galli Tassi n. 61 – 55100 Lucca – Tel. 0583 312174*

- Per i cittadini extra-UE copia del permesso di soggiorno (art. 119 prevede che lo straniero deve essere regolarmente soggiornante sul territorio nazionale) nonché dichiarazione rilasciata dallo stato di appartenenza attestante i redditi ivi prodotti. Qualora non sia possibile procedere all'acquisizione della documentazione, è **necessario allegare alla domanda la richiesta inviata con raccomandata a.r. al Consolato o all'Ambasciata di riferimento con l'attestazione e la prova di invio e ricezione effettuata da più di 30 giorni.**
- Per le istanze relative ai procedimenti di separazione è necessario allegare l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
- Per i procedimenti di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio è necessario allegare una copia della sentenza di separazione dei coniugi. In caso di procedimento giudiziale, indicare, inoltre, il luogo di residenza del convenuto.
- Per i procedimenti minorili nei quali è stato nominato un curatore speciale o un tutore, che avrà cura di presentare la domanda di ammissione al beneficio, occorre allegare il provvedimento di nomina.
- Per i procedimenti in materia locatizia copia dell'intimazione di sfratto o ricorso ex art. 447 bis c.p.c..
- Nei giudizi nei quali si è convenuti produrre la copia dell'atto notificato.
- Per le impugnazioni allegare sempre il provvedimento da impugnare.
- Per le procedure esecutive allegare, per i creditori, il titolo esecutivo e, per i debitori, l'atto ricevuto.
- Per le procedure di mediazione, se parte attivante, occorre specificare che trattasi di mediazione ex art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 modificato in D. L. 69/2013 ovvero che la mediazione è richiesta quale condizione di procedibilità della domanda. Per la parte, invece, chiamata in mediazione, si chiede di allegare la domanda di mediazione ricevuta per la verifica dell'obbligatorietà della stessa.
- Qualsiasi ulteriore documento che sia ritenuto idoneo a comprovare la fondatezza della domanda giudiziale da proporre.

## **COMPETENZA SULL'AMMISSIONE AL BENEFICIO**

Contrariamente a ciò che avviene nei giudizi penali, amministrativi e tributari, nel procedimento civile le istanze per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato vanno presentate al **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove la causa pende o deve essere radicata.**

Per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione la competenza è del C.O.A. del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o da impugnare.

## **LA DELIBERA DI AMMISSIONE**

Nei dieci giorni successivi (**termine ordinatorio**) a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è **trasmessa all'interessato, al magistrato e all'Agenzia delle Entrate.** Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, **questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio,** che decide con decreto.

L'istanza deve contenere una dettagliata e puntuale esposizione degli elementi di fatto e di diritto per valutare se esistano o meno i presupposti per promuovere l'azione o resistere alla stessa per manifesta infondatezza della causa che si verifica quando il C.O.A. ravvisi:

- la manifesta incompetenza del giudice adito;
- l'esistenza di fatti estintivi della pretesa emergenti dagli atti (prescrizione e/o decadenza);
- la presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.

La domanda produce i suoi effetti dal momento del deposito presso il Consiglio dell'Ordine. L'ammissione da parte del C.O.A. avviene in via provvisoria, fatte salve le definitive valutazioni da parte del Giudice.

## ***Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca***

*Via Galli Tassi n. 61 – 55100 Lucca – Tel. 0583 312174*

Al termine del giudizio dovrà essere dimostrato dalla parte il perdurare delle condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio, mediante produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi o di documentazione equipollente.

### **LE INTEGRAZIONI**

Qualora i documenti allegati all'istanza non siano completi o sia necessario un chiarimento, la Commissione Patrocinio a spese dello Stato del C.O.A. di Lucca può richiedere al difensore della parte istante (a mezzo PEC) i chiarimenti e/o i documenti mancanti che dovranno pervenire nel termine assegnato ed in risposta alla PEC ricevuta.

**Le integrazioni dovranno pervenire entro 14 giorni dalla richiesta, pena la dichiarazione di inammissibilità della domanda per mancanza dei requisiti formali.**

### **POTERE DI CONTROLLO DEL GIUDICE**

Una volta intrapreso il giudizio, l'autorità giudiziaria può chiedere sempre la verifica dell'effettività e permanenza delle condizioni previste per l'ammissione (art. 122).

Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali, il magistrato che procede revoca il provvedimento della ammissione (art. 136).

Il magistrato revoca il provvedimento se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede e colpa grave.

Il magistrato può revocare l'ammissione anche con riferimento alla verifica del requisito "non manifesta infondatezza della pretesa" quando le circostanze allegate non appaiono integrare i fatti costitutivi o quando i fatti non sono affatto provati né con i documenti allegati, né con le prove che si prospettano.

### **SUL DIVIETO DI PERCEPIRE COMPENSI**

Il difensore, l'ausiliario del magistrato ed il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente T.U. Ogni patto contrario è nullo. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

## **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca**

Via Galli Tassi n. 61 – 55100 Lucca – Tel. 0583 312174

Inoltre, ai sensi dell'art. 91 T.U. **“Perde il beneficio del gratuito patrocinio il soggetto ammesso a tale misura, che nomina due difensori. Questo in sostanza quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 1737/2020. Dal tenore letterale delle disposizioni del D.P.R. n. 115/2002 che si occupano della nomina e della liquidazione del compenso, il termine "difensore" viene sempre utilizzato al singolare. L'art. 91 dello stesso decreto inoltre, nell'escludere il beneficio del patrocinio gratuito in favore del richiedente che nomina più difensori, esprime un concetto generale che si applica non solo al processo penale ma a tutti i processi, compreso quello civile”**.

### **SULLA TRANSAZIONE O ESTINZIONE DELLA LITE (ART. 134 – RECUPERO DELLE SPESE)**

Se lo Stato non recupera ai sensi dell'art. 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizioni di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha il diritto di rivalsa.

La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio, può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendente dalla somma o valore conseguito.

**Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidamente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.**

Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

Lucca, li 5 Aprile 2024

La Commissione referente